



Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC)

Modifica del 18 ottobre 2017

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'UFAG del 26 novembre 2003¹ concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3 capoverso 3, 3a capoverso 2, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3, 18 capoverso 3, 19 capoversi 4 e 8, 19e capoverso 3, 39 capoverso 1 lettera e, 43 capoverso 5, 46 capoverso 5, 51 capoversi 2 e 6 nonché 60 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sui miglioramenti strutturali (OMSt); visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2, 15 capoverso 2 e 24 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 novembre 2003³ concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC),

Art. 5 Graduatorie degli aiuti agli investimenti e dei contributi per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici

La graduatoria degli aiuti agli investimenti forfettari per l'aiuto iniziale, gli edifici d'abitazione, gli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, gli edifici alpestri e gli edifici di economia rurale per suini e pollame nonché dei contributi per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici è fissata nell'allegato 4.

1 RS 913.211

2 RS 913.1

3 RS 914.11

II

L'allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

18 ottobre 2017

Ufficio federale dell'agricoltura:
Bernard Lehmann

Allegato 4
(art. 5 e 6 cpv. 1)

Titolo dell'allegato

Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti e per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici

Cifre III, IV e VI

III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo

1. Contributi

Elemento	Contributo federale in franchi per unità		
	Unità	Zona collinare e zona di montagna I	Zona di montagna II-IV
<i>Contributo massimo per azienda per la costruzione e la trasformazione di edifici di economia rurale:</i>			
Contributo forfettario di base massimo senza stalla SSRA	Azienda	118 500	172 500
Contributo forfettario di base massimo con stalla SSRA	Azienda	133 500	192 500
<i>Costruzione e trasformazione per singolo elemento:</i>			
Stalla	Importo di base	7 500	10 000
Stalla senza SSRA	UBG	1 250	2 000
Stalla con SSRA	UBG	1 500	2 400
Fienile e silo	m ³	15,00	20,00
Impianto per il deposito di concimi aziendali	m ³	22,50	30,00
Rimessa	m ²	25,00	35,00

2. Crediti d'investimento

Elemento	Unità	Credito d'investimento in franchi		
		Zona di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zona di montagna II-IV
<i>Credito d'investimento massimo per azienda e UBG per la costruzione e la trasformazione di edifici di economia rurale:</i>				
Edificio con stalla senza SSRA	UBG	8 000	5 000	5 000
Edificio con stalla con SSRA	UBG	9 000	5 660	5 660
<i>Costruzione e trasformazione di edifici di economia rurale per elemento:</i>				
Stalla senza SSRA	UBG	5 000	3 300	3 300
Stalla con SSRA	UBG	6 000	3 960	3 960
Fienile e silo	m ³	90	50	50
Impianto per il deposito di concimi aziendali	m ³	110	75	75
Rimessa	m ²	190	115	115

3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento

- In caso di costruzione di singoli elementi e di trasformazioni, la somma dei contributi parziali non può essere superiore all'importo massimo per edifici di economia rurale per azienda.
- L'importo di base è versato soltanto in caso di costruzione dell'elemento stalla. In caso di trasformazioni l'importo di base è ridotto proporzionalmente.
- Sono sostenute finanziariamente anche le rimesse in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo.
- Se vengono sostenuti nuovamente gli stessi edifici o elementi è applicata una riduzione in base al patrimonio edilizio ancora utilizzabile (art. 19 cpv. 5 e 46 cpv. 6 OMSt). Dall'aiuto massimo agli investimenti sono dedotti almeno il resto del credito d'investimento per questi provvedimenti e il contributo federale *pro rata temporis* secondo l'articolo 37 capoverso 6 lettera b OMSt.
- Le stalle per conigli sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri

Elemento, parte dell'edificio, unità	Contributo federale in franchi	Credito d'investimento in franchi
Importo massimo per UBG (somma degli elementi)	2 600	6 000
Capanna alpestre (parte abitativa); bestiame giovane e fino a 59 UBG (animali munti)	25 300	66 000
Capanna alpestre (parte abitativa); a partire da 60 UBG (animali munti)	38 000	96 000
Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio, per UBG (animali munti)	770	2 100
Stalla, compreso l'impianto per il deposito di concimi aziendali per UBG	770	2 400
Porcile, compreso l'impianto per il deposito di concimi aziendali per posta di suini da ingrasso (PSI)	230	540
Prima area di mungitura e stand di mungitura mobile anziché nuova stalla, per vacca da latte	290	960
A partire dalla seconda area di mungitura anziché nuova stalla, per vacca da latte	90	240

Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento

- Per sostenere finanziariamente locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio devono essere trasformati almeno 900 kg di latte per UBG (animali munti).
- Per UBG (animali munti) viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso.
- Una UBG di capre o pecore da latte è equiparata alle vacche da latte.

VI. Contributi per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici

1. Riduzione delle emissioni di ammoniacca

Provvedimento	Contributo federale in franchi
Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta dell'urina per UBG	120
Mangiatoie rialzate per UBG	70

I requisiti tecnici per la realizzazione del provvedimento edilizio e per il funzionamento dell'impianto vanno applicati secondo le vigenti raccomandazioni della Stazione di ricerca Agroscope.

2. Evitare immissioni puntuali di prodotti fitosanitari

Provvedimento	Contributo federale in percentuale
Area di riempimento e piazzale di lavaggio di irroratrici e nebulizzatori	25

L'adempimento delle esigenze tecniche deve essere verificato dal servizio fitosanitario cantonale o dalla protezione delle acque.

I costi che danno diritto ai contributi sono fissati sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.